



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI IGLESIAS
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1: Oggetto	4
ARTICOLO 2: Competenze	4
ARTICOLO 3: Responsabilità	5
ARTICOLO 4: Servizi gratuiti e a pagamento	6
ARTICOLO 5: Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II: FERETRI	7
ARTICOLO 6: Deposizione della salma nel feretro	7
ARTICOLO 7: Verifica e chiusura dei feretri	8
ARTICOLO 8: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
ARTICOLO 9: Fornitura gratuita del cofano dei feretri	10
ARTICOLO 10: Segni distintivi e Piastrine di riconoscimento	11
CAPO III: TRASPORTI FUNEBRI	11
ARTICOLO 11: Norme generali per i trasporti	11
ARTICOLO 12: Modalità del trasporto e percorso	12
ARTICOLO 13: Trasporti gratuiti e a pagamento	13
ARTICOLO 14: Trasferimento di salme	13
ARTICOLO 15: Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	15
ARTICOLO 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	15
ARTICOLO 17: Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	16
ARTICOLO 18: Trasporti per l'estero o dall'estero	17
ARTICOLO 19: Trasporto di ceneri e resti	17
ARTICOLO 20: Orario dei trasporti	17
ARTICOLO 21: Riti religiosi	18
TITOLO II : CIMITERI	18
CAPO I: CIMITERI	18
ARTICOLO 22: Elenco Cimiteri	18
ARTICOLO 23: Disposizioni generali - Vigilanza	18
ARTICOLO 24: Ammissione nei cimiteri	19
ARTICOLO 25: Trasferimento da un cimitero ad un altro	20
CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	21
ARTICOLO 26: Disposizioni Generali	21
ARTICOLO 27: Piano regolatore cimiteriale	21

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE	24
ARTICOLO 28: Inumazione	24
ARTICOLO 29: Cippo	24
ARTICOLO 30: Tumulazione	25
ARTICOLO 31: Deposito provvisorio	26
CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	27
ARTICOLO 32: Esumazioni ordinarie	27
ARTICOLO 33: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	28
ARTICOLO 34: Esumazione straordinaria	28
ARTICOLO 35: Estumulazioni	29
ARTICOLO 36: Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento	30
ARTICOLO 37: Raccolta delle ossa	32
ARTICOLO 38: Oggetti da recuperare	32
ARTICOLO 39: Disponibilità dei materiali	32
CAPO V: CREMAZIONE	33
ARTICOLO 40: Cremazione	33
ARTICOLO 41: Crematorio	34
ARTICOLO 42: Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	34
ARTICOLO 43: Urne cinerarie	35
CAPO VI: POLIZIA DEI CIMITERI	35
ARTICOLO 44: Orario dei cimiteri	35
ARTICOLO 45: Disciplina dell'ingresso	36
ARTICOLO 46: Divieti speciali	36
ARTICOLO 47: Riti funebri	37
ARTICOLO 48: Commissione per l'edilizia cimiteriale ed epigrafi	38
ARTICOLO 49: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui loculi	39
ARTICOLO 50: Fiori e piante ornamentali	39
ARTICOLO 51: Materiali ornamentali	40
TITOLO III : CONCESSIONI	41
CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	41
ARTICOLO 52: Sepulture per famiglia e collettività. Sepulture private.	41
ARTICOLO 53: Durata delle concessioni	42
ARTICOLO 54: Modalità di concessione	42
ARTICOLO 55: Uso delle sepulture di famiglia o di collettività (sepulture private)	44
ARTICOLO 56: Tumulazione di resti mortali e ceneri	45
ARTICOLO 57: Feretri di dimensioni eccezionali	46
ARTICOLO 58: Riserva di concessione per tombe, loculi, ossari, cinerari	46
ARTICOLO 59: Manutenzione, canone annuo, affrancazione	46
ARTICOLO 60: Termini per la costruzione dell'opera	47
ARTICOLO 61: Tombe di famiglia di pregio artistico	48
CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE	48
ARTICOLO 62: Divisione, subentri	48
ARTICOLO 63: Rinuncia a concessione a tempo determinato	49
ARTICOLO 64: Rinuncia a concessione di aree e manufatti	49
CAPO III: REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE	51
ARTICOLO 65: Revoca	51
ARTICOLO 66: Decadenza	51
ARTICOLO 67: Provvedimenti conseguenti la decadenza	52
ARTICOLO 68: Estinzione	52
ARTICOLO 69: Riassegnazione delle sepulture scadute, rinunciate, decadute.	53

TITOLO IV : LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

FUNEBRI	54
CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI	54
ARTICOLO 70: Accesso al cimitero	54
ARTICOLO 71: Albo imprese	55
ARTICOLO 72: Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	55
ARTICOLO 73: Responsabilità – Deposito cauzionale	56
ARTICOLO 74: Recinzione aree – Materiali di scavo	56
ARTICOLO 75: Introduzione e deposito di materiali	57
ARTICOLO 76: Orario di lavoro	57
ARTICOLO 77: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	57
ARTICOLO 78: Vigilanza	58
ARTICOLO 79: Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti	58
CAPO II: IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	59
ARTICOLO 80: Funzioni – Licenza	59
ARTICOLO 81: Divieti	60
ARTICOLO 82: Esercizio della attività imprenditoriale	60
ARTICOLO 83: Attività di intermediazione	60
ARTICOLO 84: Elenco delle ditte	61
ARTICOLO 85: Sanzioni	61
TITOLO V : DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	62
CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE	62
ARTICOLO 86: Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	62
ARTICOLO 87: Registro sepoltura	62
ARTICOLO 88: Annotazioni sul registro delle sepolture	63
ARTICOLO 89: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	63
ARTICOLO 90: Schedario dei defunti	63
ARTICOLO 91: Scadenzario delle concessioni	64
ARTICOLO 92: Operazioni cimiteriali	64
ARTICOLO 93: Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale	65
ARTICOLO 94: Concessioni pregresse	65
CAPO II: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	65
ARTICOLO 95: Concessioni pregresse	65
ARTICOLO 96: Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento nel rapporto concessorio	66
ARTICOLO 97: Rimesse di carri funebri – norma transitoria	66
APPENDICE	67
DEFINIZIONE DEI TERMINI PIU' USATI CON UNA BREVE NOTA ESPLICATIVA	67

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n° 285 è della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24 ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza e in generale su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR. n° 285/90.

ARTICOLO 2: Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 30, 31,32 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

-
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267 .
 4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31,32 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti o dal foglio di Norme e Condizioni in caso di Concessione.

ARTICOLO 3: Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilevanza penale.
3. Chiunque introduca nel Cimitero in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occultati nel Cimitero, cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/90 o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del codice civile, salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.
4. Chiunque occultati nel Cimitero o provvede in proprio senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di Legge o di Regolamento, ad effettuare nel Cimitero alcune delle operazioni previste dal D.P.R. 285/90, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilevanza penale.
5. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate .

ARTICOLO 4: Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate [dall'art. 14](#) comma 1;
 - c) il trasporto funebre, all'interno del comune, per le salme delle persone individuate dall'art. 14, qualora effettuato ai sensi di cui al paragrafo 5 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24;
 - d) inumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone di cui i famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato [dall'art.9](#).
3. Tutti gli altri servizi non compresi nel precedente comma sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste.
4. Tutte le tariffe inerenti i servizi di Polizia Mortuaria sono periodicamente determinati con Delibera della Giunta Municipale tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

ARTICOLO 5: Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico il registro, di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990, relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni affinché esso possa essere compilato cronologicamente dagli addetti, e posto a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre depositati presso gli Uffici Relazioni col Pubblico e Responsabile del Servizio Cimiteriale i seguenti atti:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento,

- c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/1990 n° 241.

CAPO II: FERETRI

ARTICOLO 6: Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo [art. 8](#).
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La deposizione della salma nella bara nonché le operazioni di suggellazione del feretro di cui al successivo [art. 7](#) sono di competenza delle Imprese di onoranze funebri.

ARTICOLO 7: Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico allo scopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo [art. 8](#) del presente Regolamento, all' art. 30 del D.P.R. 285/90 e del paragrafo 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. La suggellazione del feretro deve effettuarsi dopo il previsto periodo di osservazione del cadavere, tutelato dagli artt. 8 ,9, 10, 11 del D.P.R. 285/90.
5. Fatte salve le disposizioni di cui [all'art. 15](#) del presente Regolamento, ai sensi del paragrafo 9.6 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24, nei casi in cui si debba attendere prima di procedere alla tumulazione di una salma, l'arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore alle 48 ore dal decesso, è consentito rimandare la tumulazione per un massimo di giorni 4 (quattro). Alla scadenza del periodo suddetto, la cassa metallica di zinco viene regolarmente sigillata secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

ARTICOLO 8: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per inumazione:
 - I) Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
 - II) Le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - III) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge di cui all' art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n°285 e del paragrafo 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24;

-
- IV) I feretri di salme provenienti da altri comuni ai sensi dello art. [35](#) del presente Regolamento, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra indicate;
- V) I feretri, provenienti da comuni con percorso superiore a 100 km, devono essere racchiusi in casse metalliche contenenti quelle in legno, oppure contenenti casse realizzate con materiale biodegradabile di cui al D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002.
- VI) I feretri che non risponderanno ai requisiti dei punti precedenti, in base alla tipologia di sepoltura, non verranno accettati.
- b) Per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 e del paragrafo 9 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24;
- c) Per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso. Laddove il trasporto si esegue entro i 100 chilometri dal Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettere a).
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.
3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.
4. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili sulle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne ai sensi del paragrafo 9.1 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24. Nella inumazione l'impiego del feretro di

materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

5. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzate dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

	a inumazione	a tumulazione
nel Comune	legno con caratteristiche di scarsa durabilità	duplice cassa legno esterno e interno, ermeticamente chiusa
da Comune a Comune \leq 100 km	legno con spessore \geq 25 mm	legno con spessore \geq 25 mm
da Comune a Comune \geq 100 km	duplice cassa legno interno e zinco esterno, ermeticamente chiusa	duplice cassa legno esterno e zinco interno, ermeticamente chiusa
morti per malattie infettive	duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno	duplice cassa legno esterno e zinco interno, ermeticamente chiusa

ARTICOLO 9: Fornitura gratuita del cofano dei feretri

1. Il Comune, se richiesto, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse dei famigliari. La cassa fornita gratuitamente è del tipo ordinario più semplice e non può essere sostituita da privati con altra cassa ne può essere destinata alla tumulazione.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Servizio Cimiteriale, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune, o delle quali comunque disponga, in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 10: Segni distintivi e Piastrine di riconoscimento

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica, con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III: TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11: Norme generali per i trasporti

1. Il feretro, conforme alle prescrizioni di cui [all'art. 8](#) del presente Regolamento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
2. L'incaricato del trasporto deve essere identificabile ed avere un rapporto con l'impresa di pompe funebri che svolge il servizio. Inoltre, l'impresa deve essere in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al Commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'ufficio Comunale che rilascia le autorizzazioni al trasporto dovrà preventivamente accertare il possesso di detti requisiti. Per le autorizzazioni e la dichiarazione circa il rapporto con l'impresa funebre dell'incaricato del trasporto, è sufficiente acquisire le relative documentazioni una volta l'anno per le imprese che hanno rapporti continuativi. In caso di rapporti occasionali la documentazione è prodotta anche a mezzo fax o fotocopia, di volta in volta, oppure viene acquisita agli atti una autocertificazione. Nell'autorizzazione al trasporto deve essere riportato il

nominativo dell'impresa funebre che lo esegue. Al momento della partenza l'autista incaricato del trasporto segnerà, sull'autorizzazione al trasporto in modo leggibile, il proprio nome e cognome controfirmandolo. Le Imprese di pompe funebri aventi sede nel territorio Comunale avranno tempo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e previa richiesta degli Uffici competenti comunali per dimostrare il possesso delle autorizzazioni anzidette in forma congiunta. La mancanza dei requisiti per l'incaricato del trasporto previsto dal paragrafo 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24, legittima il rifiuto al rilascio, da parte degli Uffici Comunali competenti, della autorizzazione al trasporto della salma all'impresa funebre richiedente.

3. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite nonché l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato con atto dal personale a ciò delegato dalla A.S.L. dal luogo di partenza unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Analogo sigillo sarà riportato sulla certificazione di cui sopra. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato del Cimitero.
4. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti. Il corteo non può sostare lungo il percorso.

ARTICOLO 12: Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

-
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione, atti a favorire lo svolgimento del corteo.
 6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 13: Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono:

- a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente [art. 9](#);
- b) a pagamento in ogni altro caso.

ARTICOLO 14: Trasferimento di salme

1. Il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso o del ritrovamento al deposito di osservazione o all'obitorio, prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal D.P.R. 285/90, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del citato D.P.R., in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da impedirne la vista dall'esterno. Le salme di persone decedute negli Ospedali, Case di Cura, Istituti o luoghi di Ricovero, vengono depositate nei locali adibiti a Deposito di Osservazione di cui

all'art. 14 del D.P.R. 285/90, all'interno della struttura ed ivi mantenute per tutto il periodo di osservazione fissato dal medico Necroscopo.

2. Se la Salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Deposito di Osservazione, Obitorio, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare, dopo che sia compiuto il periodo di osservazione previsto, e con feretro sigillato, l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito, poco prima dell'ora fissata a condizione che il trasferimento sia all'interno del Comune.
3. Nelle stesse circostanze di cui al comma 2 precedente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. In casi particolarissimi, per tributo di speciali onoranze, previo rilascio di vincolante autorizzazione e prescrizione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L., può autorizzare, prima che sia completato il periodo di osservazione previsto, ma dopo che sia stato accertato il decesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 285/90, da parte del Medico Necroscopo, il trasporto della salma ovunque essa si trovi al luogo di speciali onoranze con feretro non sigillato e con le cautele di cui al primo capoverso del precedente comma 1). In entrambi questi casi la richiesta di trasporto deve essere corredata dal consenso del rappresentante dell'Ente o Associazione nella cui sede vengono tributate le speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. Il trasporto dal luogo del decesso all'obitorio comunale di persone decedute e per le quali le autorità competenti abbiano disposto l'accertamento necroscopico per la determinazione delle cause di morte, deve effettuarsi con mezzi e personale delle agenzie di pompe funebri presenti nel territorio comunale.
6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.
7. Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti, alberghi o luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportate direttamente al Cimitero.

8. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico Necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
9. Nel caso in cui la salma fosse in avanzato stato di putrefazione, e in luogo non adatto alla permanenza, il Medico Necroscopo può ordinare sempre in forma scritta la chiusura del feretro e il trasferimento all'obitorio.
10. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo funebre.

ARTICOLO 15: Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
2. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune é autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.

-
4. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui [all'art. 7](#).
 5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
 6. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi [dell'art. 8](#), secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.
 7. Per le persone morte di malattie infettive e diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
 8. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 17: Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

ARTICOLO 18: Trasporti per l'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive - diffuse, si applicano le disposizioni di cui [all'art. 15](#) del presente Regolamento.

ARTICOLO 19: Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli [artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90](#).
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
4. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti umani assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo [art. 43](#).

ARTICOLO 20: Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. L'orario di ogni singolo trasporto viene fissato dall'ufficio di ([Polizia Mortuaria](#)), secondo quanto stabilito nell'Ordinanza del Sindaco di cui al comma 1).
3. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta della Autorità Giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

ARTICOLO 21: Riti religiosi

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo Stato Italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

TITOLO II : CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

ARTICOLO 22: Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27/07/1934 n° 1265) il Comune provvede al servizio del seppellimento e/o alla cremazione delle salme utilizzando l'esistente Cimitero Urbano, il Cimitero Circostrizionale di Nebida e i Cimiteri che in futuro verranno realizzati.

ARTICOLO 23: Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 de D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

-
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.
 5. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 10/09/90 n° 285.
 6. Le operazioni di cui al precedente punto 4) non si eseguono nelle giornate festive. Le salme, i resti o ceneri che pervengono al Cimitero nelle giornate festive saranno ricevute ma le relative operazioni di seppellimento rinviate al giorno feriale immediatamente seguente a quello festivo.
 7. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 24: Ammissione nei cimiteri

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppelitte, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali:
 - a) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
 - b) le salme o le ceneri di persone nate nel Comune;
 - c) le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza;
 - d) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e deceduti fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito [all'art. 55](#).
2. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di

persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.

3. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri ed in particolare:
 - a) Caduti in guerra militari e civili;
 - b) Vittime di pubbliche calamità;
 - c) Appartenenti a comunità di cui al precedente comma 2);
 - d) Salme rinvenute indecomposte a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90;
 - e) Categorie, enti, associazioni individuate dal Consiglio Comunale.
4. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa l'assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.
5. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

ARTICOLO 25: Trasferimento da un cimitero ad un altro

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo ed in virtù di ciò sono esclusi i trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altro cimitero, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.
2. Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:
 - a) situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
 - b) sepolture avvenute in periodo in cui i Cimiteri Comunali erano privi di loculi;
 - c) in tutti i casi di tumulazione provvisoria previsti [all'art. 31](#);
 - d) situazioni derivanti da esigenze di pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consigliare;

- e) situazioni di cui al comma 5, [art. 36](#).

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 26: Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 e dal successivo art. 27 del presente Regolamento.

ARTICOLO 27: Piano regolatore cimiteriale

1. Entro un **anno** dalla data in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad'adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni come previsto dall'art. 58 del D.P.R.285/90.

-
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L., si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.
 3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie per resti umani e nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni o tumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali vanno previste particolari norme per la conservazione ed 'il restauro.
 4. Nel cimitero sono individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune che per manufatti da realizzare a cura e a spese dei privati su aree in concessione. In particolare:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.

-
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
 6. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) superficie dell'area: cm 600 per cm 600;
 - b) distanza dai viali e dalle altre sepolture: cm 100 su ogni lato;
 - c) superficie coperta: rapporto di 70 su 100;
 - d) altezza fuori del piano di campagna: cm 500 più copertura a falde inclinate.
 8. I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti (Par. 13 della circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n° 24):
 - a) Dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiore a 250 kg/mq con verifica a rischio sismico indipendentemente se la struttura sia da realizzare in opera o con elementi prefabbricati;
 - b) Pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
 - c) Libertà nella scelta dei materiali da usare;
 - d) Misura di ingombro libero interno per tumulazione dei feretri non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza metri 0,75 e di altezza metri 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali le misure non potranno essere inferiori a metri 0,30, metri 0,30 e metri 0,50. Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del succitato art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale (lapide) resistente all'azione degli agenti atmosferici. È altresì

consentita la collocazione di non più di due cassette di resti e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

9. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

10. Vedere la parte relativa alle planimetrie catastali cimiteriali

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28: Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno una durata predefinita di dieci anni e vengono assegnate gratuitamente.
2. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a dieci anni;
3. Allo scadere del periodo suddetto, la salma di cui al punto precedente, verrà ridotta. Tali resti potranno, su richiesta dei familiari, essere posti in nicchie apposite. In assenza di tale richiesta, verranno poste nell'ossario comune.
4. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di cinque anni.

ARTICOLO 29: Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

-
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa le cui dimensioni non possono superare le dimensioni di m 0.80 di larghezza e m 2.10 di lunghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
 4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad'uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità all'art. 63 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ARTICOLO 30: Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal Comune o da concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2.25, altezza m 0.70 e larghezza m 0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

ARTICOLO 31: Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba;
 - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori.
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti dal comma 1.
3. I cimiteri ed i loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal Responsabile del cimitero.
4. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a dodici mesi.
5. La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. Il Responsabile del Servizio cimiteriale, su richiesta del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'Ufficio Tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori siano stati ultimati o non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l'attuazione di tale provvedimento, per ciascuna salma, all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il deposito cauzionale previsto nella tariffa.

8. Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione di dieci anni.
9. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
10. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati. Il deposito cauzionale è rimborsato dopo la tumulazione definitiva delle salme.

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32: Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione.
3. A cura di un incaricato del Responsabile del Cimitero, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, si procede ad una nuova inumazione.
4. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi, di norma si escludono i mesi di dicembre e di gennaio e quelli di luglio e agosto. Durante il periodo di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso condizioni metereologiche avverse.

ARTICOLO 33: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Cimitero cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa agli albi cimiteriale e pretorio, con congruo anticipo.

ARTICOLO 34: Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre come previsto dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere, all'Autorità Sanitaria competente, il nullaosta attestante che la malattia causa di morte non è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che la salma è di persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 35: Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Responsabile del cimitero come previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/90.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.Queste operazioni sono eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente o funzionario delegato e del Responsabile del Cimitero come prescritto dagli artt. 83 e 88 del D.P.R. 285/90.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per tutto l'anno successivo.
5. I feretri vengono estumulati, a cura degli operatori cimiteriali, dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto [dall'art. 37](#), possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia previa domanda degli aventi diritto. Se entro l'anno precedente lo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di cinque anni.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e fasciatura

con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione con intento di raccogliere i resti se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.

9. Non può essere inoltrata una richiesta di estumulazione del feretro con lo scopo di raccogliere i resti mortali se non siano già trascorsi **trent'anni** dal decesso.
10. In presenza di concessioni cimiteriali non scadute o perpetue, dietro richiesta del concessionario o degli interessati, dopo **trent'anni** dal decesso, è consentita, qualora ciò sia possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente a nuova salma appartenente a familiare. Qualora la salma occupante il loculo non sia mineralizzata è consentita la sua inumazione al campo comune per un periodo non inferiore a cinque anni o l'avvio, non dissenziente il coniuge o gli aventi titolo, alla cremazione. In questo caso l'onere per la inumazione o per la cremazione è a carico del richiedente secondo le tariffe previste. Nella circostanza verrà stipulato nuovo atto di concessione e per l'introduzione nel loculo della nuova salma del familiare dovrà essere corrisposto al Comune concedente il previsto corrispettivo fissato in tariffa.
11. L'estumulazione ordinaria, di cui al precedente comma 2, nonché quelle straordinarie richieste allo scopo di raccogliere i resti mortali possono essere svolte solo nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il trenta maggio.
12. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.
13. L'estumulazione straordinaria richiesta per il trasferimento della salma nell'ambito del cimitero o al di fuori di esso, nonché quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 36: Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

-
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.
 3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.
 4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'Autorità richiedente ai sensi dell'art. 106 del Regio Decreto del 23/12/1865 n° 2701 e successive modificazioni.
 5. Il Responsabile cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al secondo grado o affini di primo grado, ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) cremazione;
 6. Le sostanze che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione sono così identificati e trattati, ai sensi dell'art. 85/2 del D.P.R. 285/90 e del paragrafo 15 della circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n° 24;
 - a) Resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, o reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.
 - b) I resti mortali, ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi: in assenza di impianto di cremazione, laddove il coniuge non sia dissenziente o in mancanza del parente più prossimo, si procederà ad inumare detti resti in campo comune. Il non dissenso deve risultare da apposito atto notorio. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ove dovuta è a carico di colui che ha richiesto l'operazione cimiteriale secondo quanto previsto in tariffa.

ARTICOLO 37: Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

ARTICOLO 38: Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio del Cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente l'altra da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

ARTICOLO 39: Disponibilità dei materiali

1. All'atto della richiesta di esumazione per trasferimento della salma o alla scadenza della concessione, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile Cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura eccezion fatta per i manufatti di particolare pregio artistico. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose come da [art. 9](#) che ne facciano richiesta.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica con il compito di individuare le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

CAPO V: CREMAZIONE

ARTICOLO 40: Cremazione

1. La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 01/07/2002 secondo le tariffe fissate dalle Amministrazioni dei Comuni dotati di forno crematorio.
2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, come previsto dalla Legge 30 marzo 2001, n° 130.

ARTICOLO 41: Crematorio

Il Comune di Iglesias, per procedere alla cremazione delle persone indigenti, può stipulare convenzioni con altri Comuni dotati di forni crematori o con Associazioni o Enti privati, a scopo non di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri e che possiedano, o gestiscano per conto di altri comuni, impianti di cremazione.

ARTICOLO 42: Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall' Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo secondo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo i criteri indicati dal Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
3. La volontà del coniuge e dei parenti deve essere manifestata all'ufficio di stato civile del comune di residenza.
4. Per coloro i quali risultino, al momento della morte, iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in assenza di volontà testamentaria, è sufficiente l'atto di iscrizione sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'associazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico Necroscopo, con firma legalizzata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 43: Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Su richiesta degli interessati, per le ceneri può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato.
4. Le ceneri possono essere disperse, nel rispetto della volontà del defunto, in mare, nei laghi, nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti come previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge del 30/03/2001 n° 130.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse unicamente in aree a ciò appositamente destinate, all'interno dei cimiteri, secondo una tariffa da corrispondere una tantum fissata da apposito tariffario, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M.I. del 01/07/2002.
Da realizzare)

CAPO VI: POLIZIA DEI CIMITERI**ARTICOLO 44: Orario dei cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. L'accesso ai cimiteri, fuori orario, è subordinato al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, che lo rilascia per comprovati motivi.
5. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.

ARTICOLO 45: Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali sia tenuti al guinzaglio che in braccio;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L..

ARTICOLO 46: Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e specialmente:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni e affiggere manifesti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

-
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale;
 - j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del Responsabile della A.S.L.;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme;
 - n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando le operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
 - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
 - p) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto, o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 47: Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ARTICOLO 48: Commissione per l'edilizia cimiteriale ed epigrafi

1. È istituita una commissione per l'edilizia cimiteriale, composta da sei membri. Ne fanno parte di diritto il Sindaco o l'Assessore competente, con funzioni di Presidente, il Responsabile del Cimitero con funzioni di segretario con voto deliberativo, il Capo Ripartizione dei Servizi Urbanistici, il Capo Ripartizione dei Servizi Socio-Sanitari, il Responsabile del Servizio Igiene o Sanità della A.S.L. o altro medico da lui delegato, un esperto nominato dalla Giunta Municipale. In assenza del Sindaco o dell'Assessore competente, le funzioni di presidente vengono assunte a turno dai membri elettivi, secondo l'ordine di anzianità. La commissione dura in carica quattro anni.
2. La commissione esamina i progetti di ampliamento del cimitero, nonché quelli relativi alle nuove costruzioni di loculi, di tombe, cappelle private. Esamina tutti i progetti di restauro, nonché quelli per la posa di monumenti, di lapidi su campi comuni o di segni funebri in genere. Alla stessa è pure demandato l'esame delle epigrafi, dare pareri a richiesta dell'Amministrazione Comunale e di fare proposte sulla sistemazione, generale o particolare, di tutto ciò che ha relazione all'arte ed al decoro del cimitero.
3. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla suddetta commissione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana: sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero introdotte nel cimitero.
7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto indicato [nell'art. 97](#) del presente Regolamento.

ARTICOLO 49: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e lapidi sui loculi

1. Nelle concessioni di proprietà comunale ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta, sulla quale può essere riportata un' epigrafe, affissa una fotografia purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo, un portafiori ed una lampada.
2. E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte o loghi pubblicitari sulle lapidi.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.
4. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

ARTICOLO 50: Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorable trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. Nei cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di tre giorni, dopo di che vengono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
4. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.

-
5. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

ARTICOLO 51: Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti [all'art. 39](#) se applicabili.

TITOLO III : CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52: Sepolture per famiglia e collettività. Sepolture private.

1. Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree, oppure di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);

ARTICOLO 53: Durata delle concessioni

1. Le concessioni, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
 - a) in massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività costruite da privati con opere murarie solo epigee.
 - b) in massimo 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6;
 - c) in massimo 35 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
2. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
3. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
4. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.
5. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei Cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

ARTICOLO 54: Modalità di concessione

1. La concessione di un loculo, può essere assegnata solo con la presenza effettiva della salma, questa regola vale anche per gli ossari destinati ad accogliere i resti mortali e le ceneri per cui vengono assegnate le nicchie.
2. L'assegnazione, delle sepolture disponibili, avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda.

-
3. Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto in altre sepolture, ad eccezione dei casi previsti [dall'art. 25](#) che non siano una concessione in cui ha diritto di essere tumulato, salvo che per gli spostamenti ed i trasferimenti che sono possibili solo se avvengono nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.
 4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
 5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma:
 - a) A favore di quel richiedente di età pari o superiore a settant'anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino entro il quarto grado;
 - b) Sia coniuge superstite non legalmente separato del defunto. Sono altresì ammissibili le istanze delle seguenti categorie elencate in ordine di priorità:
 - I. Ricoverati in ospedali psichiatrici o in case di riposo, qualora i soggetti risultino residenti nel comune o lo siano stati immediatamente prima del ricovero, che abbiano compiuto i settant'anni di età e non abbiano parenti o affini fino al quarto grado;
 - II. Cittadini residenti affetti da handicap in situazione di gravità in base [all'art. 10 della legge 104 del 1992](#) indipendentemente dall'età.
 - c) L'istanza di concessione di due loculi per le contemporanee esigenze di cui all'art. 50 del D.P.R. 285/1990 e delle lettere a e b è ammissibile solo nel caso l'accoppiamento degli stessi avvenga in senso verticale. Solamente per le file prima, terza, quarta e quinta, se esistente, è ammissibile l'accoppiamento di due loculi in senso orizzontale. Su istanza motivata dell'ufficio di Polizia Mortuaria, la Giunta Municipale, con deliberazione, può sospendere temporaneamente tutte o parte delle concessioni di cui al presente articolo fatte in deroga al primo comma, qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri.

-
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
 7. L'assegnazione in uso delle sepolture avviene in ordine progressivo secondo lo schema sotto indicato:

5	6	15
4	7	14
3	8	13
2	9	12
1	10	11

Potrà essere lasciato il criterio della scelta da parte del cittadino solo per tutte quelle sepolture analoghe disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione.

ARTICOLO 55: Uso delle sepolture di famiglia o di collettività (sepulture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
4. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.
5. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze, deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da

cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra Amministrazione e concessionario, per quella specifica sepoltura.
9. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 56: Tumulazione di resti mortali e ceneri

1. In un loculo possono essere tumulate, insieme alla salma, fino ad un massimo di due cassette di resti mortali e urne cinerarie. Tra il defunto titolare del loculo e quello che viene ospitato, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità di primo grado; il convivente legato da vincolo affettivo è equiparato al coniuge. Tale operazione è possibile solo se le dimensioni del loculo la consentono materialmente.
2. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.
3. Nelle tombe di famiglia possono essere tumule due o più cassette, nello stesso loculo, anche in assenza di una salma intera..

ARTICOLO 57: Feretri di dimensioni eccezionali

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento di zinco, il Responsabile cimiteriale prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.
2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati.

ARTICOLO 58: Riserva di concessione per tombe, loculi, ossari, cinerari

1. Tutte le tombe, i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.
2. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.

ARTICOLO 59: Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle tombe di famiglia, nei loculi e ossari, costruiti dal Comune in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

-
- c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Il costo di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra parte che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione.
5. Il costo di concessione relativo alle spese sostenute dal Comune per la realizzazione dell'opera dovrà essere corrisposto all'atto della stipula del contratto di concessione d'uso. Le spese relative alla gestione potranno essere corrisposte interamente all'atto della stipula del contratto di concessione d'uso o, dilazionate nel tempo, secondo quanto indicato in tariffa.

ARTICOLO 60: Termini per la costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree e di tombe di famiglia assegnate dal concessionario per la tumulazione della salma, impegnano quest'ultimo alla sollecita presentazione del progetto secondo la modalità prevista dal contratto, e alla esecuzione delle opere relative entro i termini previsti dal contratto di concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il Dirigente cimiteriale, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di sei mesi.
3. Il contratto di concessione d'uso dei manufatti cimiteriali, viene intestato ad un singolo soggetto.
4. In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o uno dei discendenti se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario della tomba.

ARTICOLO 61: Tombe di famiglia di pregio artistico

1. Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.
2. La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

ARTICOLO 62: Divisione, subentri

1. Il diritto di uso relativo ai manufatti cimiteriali passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal codice civile con una riserva apposta da codesta Amministrazione. Tale riserva è così espressa: il Comune non riconoscerà mai, per i relativi diritti ed obblighi, che solo uno degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dal tutore tra gli aventi diritto la concessione o scelto di comune accordo dagli eredi, sarà nominato d'ufficio dal Responsabile del Servizio Contratti individuandolo tra i soggetti suddetti.
2. Nel caso di avvio di un procedimento legale al fine di determinare, tra gli eredi, il nominativo del concessionario, l'Amministrazione, in attesa del provvedimento giudiziario finale, non apporterà modifiche allo stato di fatto.
3. La designazione del concessionario, di cui al comma 1, deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti gli eredi.
4. Nelle stesse forme e modalità gli eredi possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano tra gli eredi aventi causa menzionati nella istanza di concessione.
5. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
6. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione (ai sensi [dell'art. 61](#) e

-
- [58](#)) sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio Contratti e al Responsabile del Servizio Cimiteriale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione, è effettuato dall'ufficio Contratti, il quale provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per l'aggiornamento dell'intestazione, è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
 8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.
 9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
 10. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi **venti anni** dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

ARTICOLO 63: Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, le salme, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma prevista nella tariffa in vigore.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 64: Rinuncia a concessione di aree e manufatti

1. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA LIBERA:

a) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- I) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
- II) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte.

In tal caso spetta al concessionario rinunciante la restituzione per intero della somma versata decurtata delle spese amministrative come previsto in tariffa.

b) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DI MANUFATTI: allorché il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito e sia libero da salme, resti o ceneri, al concessionario rinunciante spetterà oltre ad un rimborso per la concessione dell'area un indennizzo, come previsto da apposita tariffa.
3. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO MA LIBERATO O LIBERABILE DA SALME: al concessionario rinunciante spetterà oltre ad un rimborso per la concessione dell'area un indennizzo per le opere realizzate così come previsto da apposita tariffa. Nessun rimborso e nessun indennizzo è previsto a favore del concessionario rinunciante nel caso in cui la rinuncia viene effettuata allorquando la concessione abbia superato i due terzi della durata iniziale di concessione.
4. RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA E MANUFATTO USATO A CONCESSIONE PERPETUA MA LIBERATO O LIBERABILE DA SALME: In caso di rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri, il Comune corrisponde al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. OBBLIGATORIETA' RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI USATI A TEMPO DEFINITIVO O PERPETUO: il trasferimento in cimitero di altro comune o stato, o in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero urbano, ovvero

di altro cimitero di questo comune, delle salme, dei resti mortali, delle ceneri, presenti nelle concessioni private a tempo definito o perpetuo, determina l'automatica rinuncia alla concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di trasferimento. La concessione, una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del comune senza alcun rimborso o indennizzo, di qualsiasi natura, a favore del concessionario o degli aventi titolo.

CAPO III: REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

ARTICOLO 65: Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario, ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 66: Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La rinuncia alla decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

ARTICOLO 67: Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 68: Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere il rinnovo della concessione, per una

durata non superiore alla concessione originaria, previo pagamento di quanto stabilito in tariffa.

3. Prima della scadenza della concessione, in assenza di volontà di rinnovare la stessa, gli interessati hanno la facoltà di chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'Albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

ARTICOLO 69: Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute.

Le aree, i manufatti, le sepolture, di cui il comune è rientrato in possesso per rinuncia, scadenza, decadenza, verranno assegnate ad altri soggetti con le modalità indicate col presente regolamento e dai previsti corrispettivi fissati in tariffa. La loro assegnazione viene fatta allo stato in cui esse si trovano senza produrre ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del comune. Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al nuovo assegnatario che è tenuto a rilasciarne specifica attestazione. Gli oneri per gli eventuali ripristini, per nuove lastre di marmo, per nuovi copritomba, per nuovi accessori, sono ad esclusivo carico del destinatario.

TITOLO IV : LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 70: Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed'è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal Dirigente del servizio cimiteriale.

ARTICOLO 71: Albo imprese

1. Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, a cura dell'Amministrazione Comunale, verrà predisposto un Albo di ditte che intendono eseguire i lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture.
2. Dopo l'adozione dell'Albo di cui al punto precedente, le ditte non iscritte in esso, non potranno eseguire lavori all'interno dei cimiteri.
3. In fase di predisposizione dell'Albo, verranno fissati i requisiti che dovranno possedere le ditte al fine di poter ottenere l'iscrizione all'Albo suddetto.
4. L'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri, verrà affisso nell'Albo Pretorio del Comune e presso il Civico Cimitero.
5. Quando particolari ragioni lo giustificano, il Dirigente potrà autorizzare iscrizioni temporanee valide per l'esecuzione di una singola opera e non ripetibili a favore di una determinata ditta che, comunque, dovrà possedere i requisiti stabiliti.

ARTICOLO 72: Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dalla commissione, di cui [all'art. 48](#).
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni tre metri quadrati di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento, per ogni ulteriore posto salma in più, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Dirigente del Servizio Cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 73: Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 74: Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 75: Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio cimiteriale, nel rispetto dell'orario d'apertura del cimitero.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o di particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 76: Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal Responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

ARTICOLO 77: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di cappelle dal 15 settembre al 5 novembre;
 - b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera dei materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, e alla messa in sicurezza del cantiere.

ARTICOLO 78: Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

ARTICOLO 79: Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune, espleta funzioni di custodia.
3. Il personale dei cimiteri vigila e controlla:
 - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
 - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
 - c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
5. Al personale suddetto è vietato:

-
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti, e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 7. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II: IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 80: Funzioni – Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
 - a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettante alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
 - b) Fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) Occuparsi delle salme;
 - d) Effettuare, con autovetture idonee autorizzate, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori dal Comune.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Art. 115 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale.

ARTICOLO 81: Divieti

1. E' fatto divieto alle Imprese di Onoranze Funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni e i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

ARTICOLO 82: Esercizio della attività imprenditoriale

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.

ARTICOLO 83: Attività di intermediazione

1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.

2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli edifici pubblici e agli ingressi degli ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri e ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso e garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

ARTICOLO 84: Elenco delle ditte

L'elenco delle ditte che hanno la licenza commerciale nel comune di Iglesias viene esposto presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria e presso l'obitorio. L'elenco viene rinnovato periodicamente con le variazioni che si dovessero verificare.

ARTICOLO 85: Sanzioni

I trasgressori le norme contenuti nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

TITOLO V : DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 86: Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione della salma, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ARTICOLO 87: Registro sepoltura

1. Presso l'Ufficio del Servizio Cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

ARTICOLO 88: Annotazioni sul registro delle sepolture

1. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, in campo comune, loculo, tombino o cappella, ogni modificazione o cessazione che si verifica è comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
 - d) le generalità del concessionario;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 89: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento delle Registro in ordine alfabetico.

ARTICOLO 90: Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.

2. L'ufficio del Responsabile Cimiteriale tiene annotati in ordine alfabetico, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
3. Sul Registro sono riportati:
 - a) le generalità del defunto e la data del decesso;
 - b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

ARTICOLO 91: Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di potere effettuare, alla scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 92: Operazioni cimiteriali

1. tempi e i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dal Responsabile del Cimitero che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione e alla inumazione dei propri cari.
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.
4. I tempi e i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
5. E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali e ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto dei defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengono a Cimitero chiuso.

7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 93: Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 107° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, spetta al Dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del Servizio Cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 94: Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 91 del presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

CAPO II: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 95: Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 96: Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento nel rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima della entrata in vigore del R.D. 31/12/1942 n° 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 97: Rimesse di carri funebri – norma transitoria

Le rimesse dei carri funebri esistenti, sino all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizioni che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

I Professionisti

Dott. Ing. Alessandro Desogus

Dott. Ing. Mauro Milazzo

APPENDICE

DEFINIZIONE DEI TERMINI PIU' USATI CON UNA BREVE NOTA ESPLICATIVA

Salma	Si intende il corpo inanimato del defunto
Cassa	Si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo) in genere collocata per il trasporto e la successiva sepoltura
Feretro	Si intende l'insieme della salma e della cassa
Dichiarazione di morte	Si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dietro informazione dell'atto di morte
Dichiarazione della causa di morte	E' la dichiarazione prevista dall'Art. 103 del T.U. LL.SS., dichiarazione fatta da un medico la cui causa della morte deve rimanere segreta.
Visita necroscopica	È la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte
Medico necroscopo	È il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte allo scopo di rilasciare il certificato necroscopico
Certificato necroscopico	È il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertatosi per mezzo del rilascio del permesso di seppellimento.
Permesso di seppellimento	È l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma
Autorizzazione alla cremazione	È l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma
Autorizzazione al trasporto	È l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, di trasportare il cadavere o il feretro
Trasporto funebre	Si intende qualsiasi "movimento" della salma, prima, durante e dopo le esequie all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti mortali e urne cinerarie
Sepoltura privata	Dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un ossaria, un cinerario
Sepolcri privati	Tombe di famiglia
Inumazione	Si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità in un campo appositamente destinato a questo scopo
Tumulazione	Si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro oppure la cassa con i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabilizzato, realizzato in una costruzione antisismica, che può essere: a) Una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata dal Comune in un'area concessa; b) In un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale assegnato per una salma.